

DELIBERA N. 219 /10/CSP

Archiviazione del procedimento n. 2154/ZD avviato nei confronti della società L'informatore s.r.l. (emittente televisiva operante in ambito locale "Telenostra") per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177/05

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 80/10/DICAM - PROC. 2154/ZD, datato 10 giugno 2010 e notificato in data 21 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 24 e 25 febbraio 2010; in particolare, il giorno 24 febbraio 2010, nel corso dei notiziari andati in onda dalle ore 7.34.22 alle ore 7.59.31, dalle ore 13.53.37 alle ore 14.33.32, dalle ore 17.30.07 alle ore 17.59.24, dalle ore 20.22.06 alle ore 20.59.22 e dalle ore 23.29.46 alle ore 0.01.44, si sono verificate otto interruzioni pubblicitarie nel primo notiziario, sei interruzioni pubblicitarie, rispettivamente, nel corso del secondo e del terzo notiziario e sette interruzioni pubblicitarie, rispettivamente, nel corso del quarto e quinto notiziario; il giorno 25 febbraio 2010, nel corso dei notiziari andati in onda dalle ore 7.28.07 alle ore 7.58.02, dalle ore 13.53.07 alle ore 14.27.19, dalle ore 17.28.38 alle ore 17.55.42, dalle ore 20.24.33 alle ore 21.01.34 e dalle ore 23.15.06 alle ore 23.46.53, si sono verificate sette interruzioni pubblicitarie nel corso del primo notiziario, sei interruzioni pubblicitarie, rispettivamente, nel corso del secondo e del terzo notiziario, quattro interruzioni pubblicitarie nel corso del quarto notiziario e sei interruzioni pubblicitarie nel corso dell'ultimo notiziario;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 47036) pervenuta in data 27 luglio 2010, nonché in sede di audizione in data 1 luglio 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione minima prevista, ha specificato che il telegiornale, sia nell'edizione pomeridiana che in quella serale, si compone di tre parti della durata complessiva non inferiore ai 45 minuti e non superiore ai 60 minuti con due interruzioni tra la prima parte, trasmessa per 24 minuti, e la seconda e la terza parte che hanno durata variabile dai dieci ai quindici minuti, parti integranti di un unico telegiornale; infatti solo alla fine della terza parte va in onda la sigla di chiusura: inoltre, a causa delle disfunzioni del software causate dal passaggio dall'analogico al digitale, si sono potute verificare interruzioni dovute alla mancanza di segnale, che hanno potuto indurre in errore le relative verifiche;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte può essere accolto, in quanto da una più attenta analisi della fattispecie in esame è emerso che i notiziari oggetto della programmazione televisiva trasmessa dall'emittente televisiva Telenostra contestati, ai sensi della art. 37, comma 6 citato, sono di durata programmata superiore ai trenta minuti;

RITENUTO che, pertanto, non si riscontra da parte della società L'Informatore S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale, denominata Telenostra, con sede in Caserta, alla via Vivaldi, 47, la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 24 e 25 febbraio 2010;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento, per l'insussistenza della violazione contenuta nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177/05;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento di cui in premessa

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola